



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



ISTITUTO COMPENSIVO STATALE " VITTORIO DE SICA"

Distretto 33 - Cod Mecc. NAIC87400E - Via De Carolis, 4 -80040 VOLLA(Napoli)
Direzione Amm.va Tel/Fax 0817734492 - Succursale 0817731678 - Cod Fisc 80160310639
naic87400e@istruzione.it - naic87400e@pec.icsdesica.it - www.istitutoconsensivodesica.edu.it

Con L'Europa, investiamo nel Vostro Futuro

VOLLA, 22/02/2022

Ai referenti Covid-19

Ai docenti

Al personale ATA

e p. c. Alle famiglie

COMUNICAZIONE N. 27

Oggetto: - "Aggiornamento per la gestione dei casi SARS-CoV-2 e dei contatti in ambito scolastico"

A seguito della comunicazione dell'Unità di Crisi Regionale, pervenuta in data 21/02/2022, si forniscono alle SS.LL. in indirizzo le seguenti indicazioni operative per l'applicazione delle nuove norme:

A) FREQUENZA SCOLASTICA

In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, a decorrere da **LUNEDI' 7 gennaio 2022**, **TUTTI gli** alunni ritorneranno in presenza, con l'utilizzo delle mascherine FFPP2, se sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. Hanno concluso il ciclo vaccinale da almeno 120 giorni;
2. Sono guariti da meno di 120 giorni o hanno concluso il ciclo vaccinale primario;
3. Hanno effettuato la dose di richiamo, se prevista.

La verifica delle condizioni sanitarie suddette è affidata alla scuola mediante l'applicazione mobile per il controllo delle certificazioni verdi Covid-19 (C19).

Per gli alunni che, invece, non sono in possesso dei requisiti di cui sopra, se posti in quarantena, la stessa è ridotta da 10 a 5 giorni.

Sarà cura dei Referenti Covid-19, in collaborazione con i docenti, applicare le misure previste in presenza di focolai di 5 o più casi, con particolare attenzione alle situazioni che coinvolgono bambini compresi nella fascia di età esente dalla vaccinazione.

B) INDICAZIONI OPERATIVE

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

Ai fini della valutazione dei provvedimenti da intraprendere, si precisa che **l'accertamento del 5° caso di positività dovrà verificarsi entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente**. Tale indicazione dovrà essere applicata anche ai casi precedenti al 5°, ovvero il periodo intercorrente tra l'accertamento di un caso e il successivo non dovrà essere mai maggiore di 5.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Per gli alunni della scuola secondaria di I grado, si ricorre alla didattica digitale integrata (DDI), nel caso in cui l'accertamento del **SECONDO CASO DI POSITIVITA' SI VERIFICA ENTRO 5 GIORNI DALL'ACCERTAMENTO DEL CASO PRECEDENTE**.

N.B.: - E' facoltà dell'ASL assumere diverse misure e provvedimenti in base alle tempistiche di segnalazione e all'analisi del rischio specifico per ogni singola situazione.

C) PERSONALE SCOLASTICO

Qualora si verifichi un caso tra il personale scolastico, per il quale vige l'obbligo della vaccinazione, **SE NON CI SONO STATE INTERAZIONI/CONTATTI A RISCHIO CON GLI ALUNNI**, si applicano le indicazioni della C.M. del 4 febbraio c. a. "Gestione dei contratti stretti". (Vedi allegato A)

D) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RIENTRO A SCUOLA

In relazione alle certificazioni mediche, utili per il rientro a scuola, si precisa quanto segue:

- a) **DOPO LA QUARANTENA PER "CONTATTO SCOLASTICO", NON E' PREVISTA LA CERTIFICAZIONE MEDICA;**
- b) I soggetti non sottoposti ad obbligo di green pass, per il rientro a scuola, **DEVONO ESIBIRE IL REFERTO NEGATIVO DI TEST VALIDO AI FINI DEL RILASCIO DEL GREEN PASS;**
- c) Gli alunni in quarantena, a causa di contatti scolastici di caso positivo, **NON DEVONO PRESENTARE LA CERTIFICAZIONE MEDICA PER L'ATTIVAZIONE DELLA DAD e DELLA DDI;**
- d) Gli alunni, con avvenuto contatto stretto con un caso positivo, **DEVONO ESIBIRE L'ATTESTAZIONE DI INIZIO/FINE QUARANTENA rilasciata dall'ASL.**

Si confida pienamente nell'usuale fattiva collaborazione.

**La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Mariarosaria Stanziano**

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 39/1993)

ALLEGATO A

Circolare Ministeriale n. 0009498-04/02/2022-DGPRES-DGPRES-P

OGGETTO: Aggiornamento sulle misure di quarantena e auto-sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS-CoV-2

[...] Fatta salva la disposizione dell'auto-sorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita.

Pertanto le misure di quarantena sono così aggiornate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

1. Soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni

e

2. Soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo, **si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo.**

Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre, è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti asintomatici che:

- Hanno ricevuto la dose booster oppure hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti oppure sono guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti oppure sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, **NON E' PREVISTA LA QUARANTENA** e si applica la misura dell'auto-sorveglianza della durata di 5 giorni.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19.

E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.